

**COMUNE DI ALA (TN) 85000870221**

Esente da imposta di bollo ai sensi  
dell'art. 27bis della tabella allegato B  
al D.P.R. 26.10.1972 n. 642

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALA

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E GESTIONE**

**COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

**COD. CIG** \_\_\_\_\_

Tra le parti:

1. **COMUNE DI ALA**, C.F. 85000870221, con sede in Ala, Piazza San

Giovanni n. 1, rappresentato da \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche

“Comune”;

2. **ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede in

\_\_\_\_\_(\_\_), Via \_\_\_\_\_, rappresentata \_\_\_\_\_, di seguito

denominata anche “Associazione”;

**premesso che**

- la legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di

affezione e prevenzione del randagismo" affida alla competenza dei Comuni

la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e

felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei

gatti randagi o vaganti e del loro ricovero, cura, mantenimento e custodia

temporanea e permanente in apposite strutture, nonché delle problematiche

relative agli animali domestici e sinantropi;

- la medesima legge prevede altresì che gli enti e le associazioni

protezionistiche possono, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali, avere in

gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della

salute e le condizioni di sopravvivenza;

- le attività di controllo e gestione delle colonie felini, (c.d. gatti in libertà), ai sensi della normativa citata possono pertanto essere affidate ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche, senza scopi di lucro e giuridicamente riconosciute;

- tali attività sono inoltre disciplinate dalla L.P. 28 marzo 2012 n. 4 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede (art. 10) a carico dei comuni la tutela dei gatti delle colonie felini, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza;

- inoltre l'art. 11 "soccorso di animali" della citata L.P. 28 marzo 2012, n. 4, prevede, a carico dei comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario;

- relativamente all'"assistenza medica e chirurgica di base" ai gatti che vivono in libertà e di "pronto soccorso", si fa riferimento alla deliberazione della giunta provinciale n. 593 di data 8 maggio 2020 recante indicazioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla tipologia di interventi da erogare, a proprie spese;

- le disposizioni normative provinciali demandano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, fra le altre, la sterilizzazione, su richiesta dei comuni, dei gatti che vivono in libertà.;

- l'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii. stabilisce che:

a) gli enti del Terzo settore (ETS) esercitano in via esclusiva o principale una

o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) fra tali attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, rientrano interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- l'articolo 55 del richiamato D.Lgs. 117/2017 pone in capo alle amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui al richiamato articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS attraverso forme di co-progettazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale;

- il comune di Ala ha stipulato con il comune di Rovereto apposito accordo amministrativo per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari per i vari servizi offerti dalla struttura del canile di Rovereto, fra i quali la custodia dei gatti di colonia, in base alla disponibilità dei posti assegnati;

- per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'azienda sanitaria possono avvalersi di enti e associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari così come disciplinato dall'art. 11 del regolamento attuativo della citata legge provinciale, D.P.P. 20.09.2013, n. 23-125/Leg.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della determinazione del responsabile dell'Area tecnica n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il comune riconosce la necessità di provvedere al contenimento della popolazione felina randagia (gatti di colonia esistenti sul territorio comunale) ed al soccorso degli animali di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.P. 28 marzo 2012, n. 4 e che tali finalità si possono conseguire attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere la tutela ed il benessere delle colonie feline mediante interventi volti ad alimentare gli animali e a curare i soggetti malati;
- b) attuare politiche di contenimento delle nascite mediante interventi di sterilizzazione;
- c) sviluppo di progetti dell'associazionismo e la contestuale valorizzazione delle esperienze dei soggetti operanti nel campo del volontariato;
- d) favorire e promuovere la cultura del benessere animale e la corretta relazione uomo animale;
- e) mantenimento del decoro e della salubrità delle aree su cui insistono le colonie feline.

#### **Articolo 2 - Censimento delle colonie della popolazione felina randagia**

L'associazione si impegna a provvedere, per il periodo di durata della convenzione e con periodicità almeno semestrale, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del comune di Ala.

#### **Articolo 3 - Sterilizzazioni**

Gli interventi per la limitazione delle nascite, avverranno mediante sterilizzazione chirurgica.

Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto con l'associazione e per quanto

possibile con l'A.P.S.S.

L'associazione si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al referente comunale incaricato.

L'associazione si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati, nel rispetto del protocollo sanitario redatto e del Testo Unico Europeo.

I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati con chip a carico del comune di appartenenza, come previsto da normativa, e marcatura orecchio.

Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati presso il gattile, per il periodo di degenza ed osservazione, come previsto ed indicato dai sanitari (nel rispetto dei costi previsti nella convenzione in essere fra i Comuni).

Durante tale periodo l'alimentazione e l'assunzione delle terapie farmacologiche prescritte dai sanitari agli animali verrà assicurata dagli operatori volontari dell'associazione.

Al termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a re-immettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante le degenza post operatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'A.P.S.S., per le opportune verifiche.

#### **Articolo 4 - Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e**

##### **loro cura all'interno delle colonie**

L'associazione dovrà fornire al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad

operare direttamente sugli animali in libertà (cosiddetti conduttori); dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia delle procedure eseguite.

Ai conduttori è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I conduttori devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando alimenti secchi per evitare la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Eventuali interferenze o irregolarità verranno tempestivamente comunicate al Comune, che provvederà ad ammonire direttamente gli artefici di tali anomalie.

L'associazione si impegna a supportare i volontari, deputati all'alimentazione delle colonie, nel mantenimento decoroso delle stesse.

La qualità e la quantità degli interventi dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto.

#### **Articolo 5 - Obblighi delle parti**

L'associazione si impegna ad effettuare con continuità gli interventi oggetto della presente convenzione.

Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

L'associazione, tramite i propri responsabili, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità

tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'associazione si impegna inoltre a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi, escluso quanto previsto dalle normative vigenti o eventi imputabili a calamità naturali che restano in toto in carico al Comune.

Il Comune e l'Associazione si impegnano ad attuare una campagna di sensibilizzazione per contenere il fenomeno dell'abbandono dei gatti di proprietà e all'introduzione non autorizzata di gatti vaganti da altri comuni, che contribuiscono in modo negativo e forzoso al ripopolamento delle colonie feline e all'aumento dei gatti vaganti sul territorio che produce aggravio di costi sanitari in capo allo stesso Comune.

Il Comune inoltre si impegna a rimborsare all'associazione le spese sostenute, nell'importo indicato nel successivo art. 8.

#### **Articolo 6 – Distribuzione del cibo**

L'Associazione si farà carico di provvedere a quanto necessario al sostentamento delle colonie feline in termini di distribuzione del cibo fornito dal Comune ai conduttori; questo avverrà con cadenza mensile, su indicazione del Comune. Il luogo della distribuzione è fissato presso il magazzino comunale in Via della Costituzione ad Ala. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà, in accordo con l'associazione, di prevedere nel corso di validità della convenzione modalità diverse di fornitura del cibo.

#### **Articolo 7 – Coperture assicurative**

Ogni responsabilità per danni che possono derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione

allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'associazione.

L'Associazione garantisce al personale addetto alla gestione delle colonie feline copertura assicurativa RCT/RCO di cui alla polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, e che si impegna a rinnovare annualmente.

#### **Articolo 8 – Rimborso annuale**

Il Comune riconosce all'Associazione un rimborso spese fino ad un massimo di euro 4.000,00.- (quattromila) annuali.

Il Comune si impegna a rimborsare le seguenti spese:

- a) acquisto di materiale e attrezzature per l'apprestamento, l'igiene e la pulizia delle colonie;
- b) acquisto di cibo medicato, su prescrizione dell'A.P.S.S.;
- c) dispositivi di protezione individuale per i volontari;
- d) spese per cure veterinarie, autorizzate dall'azienda provinciale servizi sanitari – unità operativa veterinaria;
- e) spese di viaggio su base chilometrica agli associati che abbiano utilizzato mezzi propri nel territorio comunale (rendicontati con apposita dichiarazione);
- f) spese per coperture assicurative di volontari impiegati per la gestione delle colonie sul territorio del comune di Ala.

Potrà essere riconosciuto il rimborso di maggiori oneri, a fronte di eventi eccezionali e documentati, previa autorizzazione del Comune.

L'importo massimo sopra indicato potrà essere altresì rideterminato in diminuzione, a fronte di minori spese accertate a carico dell'associazione.

Tutta l'attività sarà svolta sotto il monitoraggio ed assenso del competente ufficio comunale.

Il Comune si impegna a rimborsare le spese sopra elencate, previa presentazione di regolare richiesta di rimborso, accompagnata da una relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento (potrà essere presentata più di una richiesta durante l'anno) dalla quale emerga con chiarezza l'ammontare complessivo delle spese sostenute, corredata da:

- rendiconto della distribuzione del cibo fornito dal Comune ai conduttori;
- censimento delle colonie feline con l'indicazione del numero di gatti complessivo e del numero di sterilizzati;
- presentazione delle fatture e/o giustificativi relativi ai costi sostenuti per le spese veterinarie e di altro genere;

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'associazione eventuali integrazioni/chiarimenti o documenti ritenuti utili alla verifica della relazione annuale.

Il pagamento della/e fattura/e verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

L'associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

#### **Articolo 9 - Verifica e controlli degli interventi**

Il Comune promuove con l'associazione un incontro a cadenza annuale di verifica e controllo degli interventi effettuati, al quale potrà partecipare anche l'A.P.S.S.

Per la risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detto incontro potrà essere allargato ad altri referenti di volta in volta specificatamente individuati.

Il Comune terrà costanti rapporti con i referenti dell'associazione per monitorare e registrare la presenza di nuove colonie feline ed evidenziare le situazioni di criticità eventualmente segnalate dai cittadini che necessitano di intervento (se si tratta di colonie).

#### **Articolo 10 - Termini di validità della convenzione**

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

Il comune di Ala si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora sopraggiungano novità legislative in merito alla riorganizzazione della materia e della gestione del fenomeno, previo congruo avviso.

Il Comune potrà risolvere altresì la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell'associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 6, sostenute dall'associazione stessa, fino al ricevimento della diffida, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice Amministrativo.

L'associazione può risolvere la presente convenzione previo avviso scritto all'amministrazione di almeno 6 (sei) mesi.

La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative in materia o all'insorgere di specifiche problematiche nel corso della validità della stessa.

#### **Articolo 11 - Codice di comportamento**

L'associazione, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 84

del 8 agosto 2023 e visibile sul sito istituzionale, ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **Articolo 12 - Tutela della riservatezza**

L'associazione è tenuta, come il Comune stesso, al rispetto e all'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003). In relazione alle finalità sopra indicate, i dati del legale rappresentante dell'associazione e dei collaboratori verranno trattati dal Comune mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. L'associazione autorizza espressamente il Comune al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella presente convenzione.

#### **Articolo 13 - Registrazione convenzione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Articolo 14 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento, ad esclusione dell'IVA se dovuta, saranno assunte dall'associazione.

Ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il presente atto è esente da imposta di bollo.

Documento letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

IL COMUNE DI ALA

L'ASSOCIAZIONE